

Allegato parte integrante

Criteri LP 4/2003 articolo 47 comma 4

Criteri e modalità per la concessione di contributi per le spese sostenute sulle spese per il controllo e la certificazione del processo produttivo del metodo di produzione biologico – articolo 47, comma 4 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, anno 2021.

1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui ai presenti criteri si applicano alle domande di riconoscimento dei costi per la certificazione del processo produttivo biologico degli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici.

2 Beneficiari

1. Sono beneficiari gli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici nelle sezioni dei produttori e dei preparatori, in applicazione dei seguenti Regolamenti:
 - per gli operatori iscritti nella sezione dei produttori, imprese attive nel settore primario, l'aiuto viene corrisposto conformemente a quanto previsto dall'art. 20 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii, secondo i presenti criteri; per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2021 e prima della presentazione della domanda di aiuto, il contributo viene corrisposto a titolo di "de minimis" agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii
 - per gli operatori classificati come preparatori, qualora ne abbiano i requisiti, l'aiuto viene corrisposto a titolo di "de minimis" conformemente al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. secondo i presenti criteri;
2. Qualora nel corso dell'anno di riferimento, a partire dal primo gennaio di ogni anno, il soggetto destinatario del contributo receda dal sistema di controllo si applicano i seguenti criteri:
 - se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è maggiore o uguale a 270 giorni il contributo spettante viene liquidato per intero;
 - se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è inferiore o uguale a 180 giorni il contributo spettante viene interamente revocato;
 - se il recesso dal sistema avviene dopo 180 gg e prima di 270 gg il contributo annuo viene rideterminato e rapportato in base al tempo di permanenza nel sistema;
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014 e ss.mm.ii, non possono beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
4. Non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del reg. UE n. 702/2014 e ss.mm.ii.

3 Termini e modalità e per la presentazione della domanda di contributo e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo è presentata, alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura entro il 31 luglio dell'anno 2021, dagli operatori già iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici o dagli operatori che hanno presentato entro tale data notifica di inizio attività nel Sistema Informativo Biologico (SIB)
2. La domanda è presentata avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it> Le informazioni necessarie per l'istruttoria sono le seguenti:
 - a) nome e dimensione dell'impresa richiedente;
 - b) il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA);
 - c) indicazione dell'attività (produttore, preparatore, importatore);

- d) date inizio e fine del periodo di certificazione per il quale si richiede l'aiuto;
 - e) ubicazione dell'attività;
 - f) importo preventivato dei costi di controllo;
 - g) Organismo di Controllo (O.d.C) prescelto.
3. Alla domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve essere allegata la seguente documentazione:
- nel caso di società copia del verbale di deliberazione del competente organo con il quale viene autorizzato il legale rappresentante a sostenere le spese di controllo e certificazione e a presentare domanda, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di essere autorizzato da statuto a presentare domande di aiuto alle imprese;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il rispetto del limite del "de minimis" per i soggetti interessati, qualora previsto;
 - Il modulo di domanda predisposto on-line, contiene la delega all'incasso dell'aiuto dell'azienda interessata a favore dell'organismo di controllo prescelto. La domanda comprensiva della delega viene poi firmata digitalmente.

4 Spese ammissibili e graduazione delle agevolazioni

1. Sono ammissibili le spese sostenute per il processo di certificazione fino ad un massimo di 2.000,00 Euro per gli iscritti alla sezione dei produttori e fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per gli iscritti alla sezione preparatori.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dall'01 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno.
3. L'intervento agevolato è pari al 90% delle spese ritenute ammissibili per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico.

5 Istruttoria e concessione del contributo

1. Il Dirigente della struttura provinciale competente provvede all'istruttoria delle domande e alla predisposizione di una graduatoria delle medesime nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - gli operatori presenti nel Sistema Informativo Biologico (SIB) da non più di un quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - gli operatori presenti nel Sistema Informativo Biologico (SIB) da più di un quinquennio dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
2. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a finanziare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, le stesse verranno ordinate nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
 - domande presentate dagli iscritti alla sezione dei produttori che gestiscono l'intera azienda con metodo biologico;
 - domande presentate dagli iscritti alla sezione dei produttori che gestiscono l'azienda con sistema misto, biologico e convenzionale;
 - domande presentate dagli iscritti alla sezione dei preparatori.
3. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a finanziare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, le stesse verranno ordinate in ordine crescente secondo l'importo indicato nella domanda dando priorità a quelle di importo minore.
4. In caso di parità di importo si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6 Rendicontazione e Liquidazione

1. Ai fini della liquidazione delle agevolazioni deve essere presentata, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it> la seguente documentazione:
 - a) modulo di domanda
 - che contiene i campi da compilare inerenti: il numero di controlli effettuati ed il relativo periodo di esecuzione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità

della ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973. La domanda viene poi firmata con firma digitale.

- b) copia delle fatture rilasciate dall'Organismo di controllo per i sopraccitati controlli debitamente quietanzate per la parte di competenza dell'operatore),
2. Il contributo è liquidato, compatibilmente con il budget di cassa della Provincia, direttamente all'organismo di controllo prescelto. L'operatore dovrà aver corrisposto la quota a suo carico oltre all'IVA dovuta sull'intero costo del servizio.

7 Termini

1. Sono fissati i seguenti termini:
 - il termine per l'avvio e il completamento coincidono con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
 - il termine per la rendicontazione è fissato in sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.
2. E' prevista la possibilità di prorogare il termine di rendicontazione solo per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.
3. In caso di mancata osservanza del termine, eventualmente prorogato si disporrà la decadenza dal contributo concesso.